



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 28
Informativa

OGGETTO: Attività Produttive.

Commercio in sede fissa.

Nota Area Commercio e Attività Produttive. Servizio Attività Economiche e di Servizio.
SUAP Pianificazione Commerciale prot. n. 10459 del 6 marzo 2017: *Disponibilità dei locali sede di attività produttive.*

Per opportuna conoscenza si informa che il Servizio Attività Economiche, con la nota di cui all'oggetto, fornisce un chiarimento circa la possibilità da parte del Servizio preposto di revocare l'autorizzazione commerciale per *esercizi di vendita al dettaglio, pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, attività assoggettate a licenze di p.s.*, nel caso in cui venga meno la disponibilità dei locali sede dell'attività, ovvero qualora sorga un contenzioso in relazione alla disponibilità dei locali o dell'azienda.

Di seguito si riporta l'estratto del documento, che per la chiarezza del contenuto non necessita di alcun commento.

... omissis ...

Oggetto: Disponibilità dei locali sede di attività produttive: esercizi di vendita al dettaglio, pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, attività assoggettate a licenze di p.s..

In riferimento a quanto in oggetto, si rende necessario un chiarimento circa la possibilità che il servizio Attività Economiche e di Servizio – SUAP Pianificazione Commerciale possa procedere alla revoca delle autorizzazioni commerciali nel caso in cui venga meno la disponibilità dei locali sede dell'attività, ovvero sorga un contenzioso in relazione alla disponibilità dei locali o dell'azienda.

Le specifiche normative di riferimento, in particolare il D. lgs 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. per gli esercizi di vendita, la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. per le attività soggette a licenza di P.S. fra cui i locali di pubblico spettacolo, non prevedono fra i casi di revoca delle autorizzazioni/SCIA il venir meno della disponibilità giuridica dei locali sede dell'attività. A tal proposito si veda la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 13/07/1994, n. 771: "La disponibilità del locale in cui svolgere l'attività (...) non va intesa come disponibilità giuridica, ma nel senso di detenzione materiale dell'immobile; sicchè, nel caso di attività svolta dall'esercente in locali condotti in locazione, la cessazione di tale rapporto non giustifica di per sé la revoca dell'autorizzazione da parte del comune ...".

Pertanto nel caso specifico di un contenzioso relativo alla restituzione dei locali al Comune, solo in seguito all'effettiva riconsegna dei locali, e quindi alla perdita del possesso materiale degli stessi da parte del concessionario/locatario, potrà essere adottato un provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio relativo all'esercizio dell'attività commerciale, e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle specifiche normative di settore.

Nello specifico le singole normative di riferimento:

L'art. 22 commi 4 lett. a) e b) e 5 lett. a) del D. lgs 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., dispone:

4. L'autorizzazione all'apertura è revocata quando il titolare:

- a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data di rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;*
- b) sospende l'attività per un periodo superiore a un anno;*

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- a) sospende l'attività per un periodo superiore a un anno.*

L'art. 16 comma 1 lettera i) della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. dispone:

"E' disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione, quando:

- i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza".*

Pertanto in riferimento alle suddette attività solo al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, ovvero sospensione dell'attività per un periodo superiore all'anno o venir meno da un anno della effettiva disponibilità dei locali, salvo proroga in caso di comprovata necessità, è possibile procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Infine l'art. 71 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. dispone "Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati". In riferimento alle attività soggette a licenza di P.S., il venir meno della disponibilità materiale dei locali sede dell'attività, comporta la revoca della licenza in quanto la stessa è valida per i soli locali in essa indicati, per cui nel caso vengano meno perde di validità il relativo titolo.

Da tutto quanto premesso emerge con chiarezza che la revoca dell'autorizzazione/SCIA commerciale disposta in assenza delle condizioni sopra riportate sarebbe illegittima ed esporrebbe il Comune alle conseguenti responsabilità.

Alle medesime considerazioni si deve pervenire nel caso in cui insorga un contenzioso in un rapporto di affitto d'azienda. Invero in tali casi legittimato nell'esercizio dell'attività è colui che si trova nella disponibilità materiale dell'azienda.

Si indicano:

- *T.A.R. Lazio – Sez. II ter, n. 716/2002
La scadenza del contratto d'affitto non comporta per il comune la facoltà di revocare l'autorizzazione se la gestione continua.*
- *T.A.R. Veneto – Sez. III, n. 1058/2002
Fino a quando perdura la detenzione dei beni dell'azienda da parte dell'affittuario non può ritenersi avuto termine la gestione anche se il contratto è scaduto.*
- *T.A.R. Veneto – Sez. I, n. 3618/2003
L'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida sino alla data in cui ha termine l'effettiva gestione dell'esercizio, e non fino alla data teorica in cui è previsto, in un eventuale contratto d'affitto di azienda, il termine dell'affitto medesimo; peraltro, è illegittimo il provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale adottato dall'amministrazione comunale alla scadenza contrattuale, in quanto la determinazione di tale scadenza è questione che deve essere accertata dal giudice ordinario, con la conseguenza che il provvedimento amministrativo interferirebbe con i poteri spettanti allo stesso giudice.*

CSLV/cslv/ML
Addì, 11-04-2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)